ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE DELLA CORTE DEL 5 FEBBRAIO 1982 [1]

Sven-Ole Mogensen ed altri contro Commissione delle Comunità europee

Causa 10/82 R

Nel procedimento 10/82 R,

SVEN-OLE MOGENSEN, CARL WALTENBURG, LENE ØHRGAARD E JEAN-LOUIS DELVAUX, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Jytte Thorbek, del foro di Copenaghen, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Jacques Loesch, 2, rue Goethe,

richiedenti,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentanta dal sig. Johannes F. Buhl, consigliere giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto di far vietare provvisoriamente alla Commissione di coprire il posto di revisore dichiarato vacante con avviso COM/1144/80, fino

1 — Lingua processuale: il danese.

alla pronunzianda sentenza nella causa principale in cui i richiedenti hanno impugnato la decisione della Commissione che ha respinto la loro candidatura a detto posto.

ORDINANZA

In fatto

Il 19 dicembre 1980 l'istituzione resistente pubblicava l'avviso di posto vacante COM/1144/80, ai sensi del quale un posto di revisore era vacante presso la sezione danese della traduzione. I quattro richiedenti presentavano la candidatura per detto posto. Il 15 maggio 1981 veniva loro comunicata la decisione con cui l'autorità che ha il potere di nomina respingeva le loro candidature. Ciascuno di essi proponeva reclamo contro detta decisione in data 18 maggio 1981. Il reclamo veniva respinto con lettera 1° dicembre 1981. I richiedenti proponevano allora congiuntamente un ricorso registrato nella cancelleria della Corte l'8 gennaio 1982. Nel frattempo la Commissione, con provvedimento adottato in data non precisata, decideva di nominare al posto vacante, mediante trasferimento, il sig. E. H., revisore presso il Consiglio, con effetto dal 1° gennaio 1982. Con atto separato i richiedenti hanno presentato una domanda di provvedimenti urgenti, datata 22 dicembre 1981 e registrata presso la cancelleria della Corte l'8 gennaio 1982, chiedendo alla Corte di vietare alla resistente di coprire il posto di revisore (COM/1144/80) fino alla sentenza nella causa principale.

La resistente ha risposto con memoria registrata in cancelleria il 25 gennaio 1982; essa ha concluso per il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori. Le parti sono state convocate all'udienza del 1° febbraio 1982 dal presidente della Terza Sezione, designato con provvedimento 12 gennaio 1982 del presidente della Corte.

I richiedenti hanno dedotto i seguenti argomenti:

— vi è urgenza giacché l'attribuzione del posto litigioso al sig. E. H. compromette la nomina di uno dei richiedenti dopo la pronunzia della sentenza di merito;

— per lo stesso motivo, vi è un danno irreparabile per i richiedenti;

— la certezza del diritto osta alla copertura del posto litigioso.

Secondo la resistente,

— non vi è urgenza, dato che il posto è coperto dal 1° gennaio in conformità a quanto stabilisce lo Statuto;

— l'eventuale danno subito dai ricorrenti può essere riparato ad esempio mediante risarcimento;

— la sospensione dell'esecuzione non è giustificata «prima facie», come esige la giurisprudenza della Corte.

In diritto

1 È opportuno che il giudice, in sede sommaria, limiti il proprio esame, tenendo conto degli argomenti svolti dalle parti, alla questione se vi sia urgenza.

2 Sotto questo aspetto, va rilevato anzitutto che il posto di cui è causa è già stato coperto e che l'adozione del provvedimento richiesto non avrebbe più senso data la situazione di fatto esistente.

3 È quindi opportuno, senza che questo accertamento abbia una qualsivoglia portata ai fini della pronunzia di merito e delle sue eventuali conseguenze, prendere atto della situazione di fatto e respingere una domanda ormai priva di oggetto.

Sulle spese

4 È opportuno, allo stato degli atti, soprassedere a decidere sulle spese.

Per questi motivi,

statuendo in via provvisoria,

IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

così provvede:

1° La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2° Le spese sono riservate.

Così fatto e provveduto a Lussemburgo, il 5 febbraio 1982.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Terza Sezione
A. Touffait